



Comune di Monte Argentario

Medaglia d'oro al valor civile

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911 Fax 0564-812044

AREA STAFF

"REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI DI APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A €40.000,00"

**art. 36, comma 2°, lettera "a" del Codice dei contratti pubblici, approvato con il
D.Lgs n. 50/2016**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 50 del 15.05.2017

REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI DI APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A €40.000,00

ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli “affidamenti diretti”, previsti dall’articolo 36, comma 2°, lettera “a” del Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs n. 50/2016.

2. Il presente regolamento è stato elaborato in aderenza alle:Linee Guida ANAC n. 1, Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; Linee Guida ANAC n.4 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici).di cui alla delibera 1097 del 26.10.2016 e al Piano annuale 2016 e triennale 2016-2018 di prevenzione della corruzione e della illegalità.

3. Il presente regolamento si applica agli affidamenti di qualsiasi genere (lavori, servizi, forniture), il cui importo sia inferiore ad € 40.000.00, con esclusione dell’IVA. Il presente regolamento non si applica ai servizi affidati attraverso convenzione di cui all’art. 15 comma 2 del D.lgs.228/2001 e quelle stipulati con associazioni di cui alla legge 266/91 e delle spese di economato.

4. Tutti gli affidamenti oggetto del presente regolamento devono essere effettuati nel rispetto dei principi di cui all’art. 29 e 30 del D. Lgs. 50/2016 e in particolare dovrà essere garantito, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

ARTICOLO 2 – definizioni

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ed ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
- «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
- l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;
- 2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

- «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
- «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
- «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da appalti pubblici di lavori;
- «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

ARTICOLO 3 – Divieto di frazionamento artificioso - suddivisione in lotti

1. Nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificialmente frazionata, al fine di eludere il limite di valore economico, previsto dall'articolo 1, comma 3° del presente Regolamento.

2. Per i motivi di cui al comma precedente, il valore stimato dell'appalto viene quantificato al momento dell'indizione della gara, o al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

3. Il valore stimato dell'appalto è individuato secondo le disposizioni di cui all'art. 35 commi 8, 9 e 10, del D. Lgs. 50/2016, e tiene comunque conto di eventuali proroghe che possano essere concesse sino all'individuazione del nuovo contraente, nonché di eventuali diritti di opzione previsti nel contratto.

4. Il frazionamento di un appalto che non sia oggettivamente separabile e non ottenga una ottimizzazione della spesa è da considerarsi illegittimo.

5. Al fine di favorire l'accesso alle microimprese si procederà, ove possibile, a suddividere gli appalti in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. gg) del D. Lgs.50/2016 o prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) del D. Lgs. 50/2016 in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. La mancata suddivisione dell'appalto in lotti nei documenti della procedura sarà adeguatamente motivata. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

6. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

ARTICOLO 4 – Responsabile del procedimento

1. Le procedure, relative agli affidamenti diretti, rientrano nell'esclusiva competenza del responsabile del procedimento ai sensi del art.31 del D. Lgs.50/2016 nominato formalmente dal dirigente di Area competente all'adozione dell'impegno di spesa. Il Dirigente nominerà il Responsabile del procedimento qualunque dipendente dell'area in categoria C con funzioni tecniche.

2. Il Responsabile del procedimento predispone e propone tutti i provvedimenti, atti e determinazioni, rientranti nell'ambito di competenza, di cui al comma 1°, fra cui, a titolo solo esemplificativo, gli atti relativi a: individuazione delle esigenze (lavori, servizi o forniture) da soddisfare; redazione determinazione a contrarre; determinazione valore netto dell'affidamento ed ammontare complessivo della spesa; particolari clausole contrattuali, relative all'affidamento, progettazione, DUVRI, PSC, etc.....

ARTICOLO 5 – Avvio del procedimento

1. La procedura comparativa si avvia con la determina a contrarre, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
- le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire,
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile
- nel caso: le principali condizioni contrattuali

2. In generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG).

3. La procedura si completa con una determina di aggiudicazione contenente una adeguata motivazione circa la scelta del contraente affidatario individuato; la motivazione, può anche essere richiamata se contenuta negli atti di competenza del RUP precedentemente formalizzati o, anche, tenuto conto di quanto sopra in premessa suggerito dall'ANAC.

4. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di valore inferiore a 1.000 euro, o per situazioni di particolare urgenza, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

ARTICOLO 6 – Procedura di affidamento diretto

1. Gli affidamenti diretti avvengono attraverso “valutazione comparativa di offerte richieste” a due o più operatori economici, salvo i casi in cui sia possibile ricorrere ad un solo operatore; ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria.

2. Il numero degli operatori da invitare alla procedura di valutazione esplorativa si articola, ad eccezione degli incarichi di cui al comma 3, in base al valore dell'affidamento, come segue:

a) Affidamenti da € 0 ad € 1.000,00: sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro al netto dell'IVA può avvenire tramite affidamento diretto e non sussiste l'obbligo di far ricorso al Mepa. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni: 1) tempestività nella individuazione dell'operatore economico; 2) tempestività dell'erogazione della prestazione; 3) continuità rispetto a una precedente prestazione; 4) miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita; con l'acquisizione di un unico preventivo.

b) Affidamenti da € 1.000,01 ad € 2.000,00: l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo

superiore a 1.000,00 euro e inferiore o pari a 2.000,00 euro al netto dell'IVA può avvenire tramite affidamento diretto e sussiste l'obbligo di far ricorso al Mepa per i servizi e le forniture ivi presenti. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni: 1) tempestività nella individuazione dell'operatore economico; 2) tempestività dell'erogazione della prestazione; 3) continuità rispetto a una precedente prestazione; 4) miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita; con l'acquisizione di un unico preventivo o con OD per quanto riguarda il mercato elettronico;

c) Affidamenti da € 2.000,01 ad € 20.000,00; valutazione comparativa su almeno 3 preventivi:

d) Affidamenti da € 20.000,01 ad E 39.999,00; valutazione comparativa su almeno 5 preventivi.

e) nel caso vi siano particolari circostanze che richiedano urgenza, specificatamente identificate dal RUP in relazione, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si potrà procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

3. Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo inferiore a 40.000 euro.

Gli incarichi del presente comma possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 D.Lgs n. 50/2016, in questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo in conformità alla linea guida n°1 dell'ANAC si "*suggerisce*" l'acquisizione di due preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto temperamento dell'economicità, della prestazione resa.

La quantificazione dell'importo deve essere effettuato in base al D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i. con le tabelle per il calcolo dei corrispettivi professionali.

In linea con l'art. 23 comma 12 del codice è preferibile che la progettazioni definitiva e esecutiva, ma anche la direzione lavori nonché la funzione di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione siano svolte da stesso soggetto.

4. L'invito alla procedura preliminare esplorativa viene effettuato ordinariamente mediante "pec" (posta elettronica certificata) o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile.

5. L'offerta, da parte dell'operatore economico invitato, deve pervenire ordinariamente mediante "pec" o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile.

6. L'atto di invito alla procedura esplorativa contiene i seguenti ed essenziali elementi:

a) Tipologia e genere dell'affidamento;

b) Valore del prezzo da porre a base di gara da valutare prendendo come riferimento il prezzario regionale sezione Grosseto o equivalenti;

c) Criterio di aggiudicazione;

d) Termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi o forniture;

e) Prescrizioni tecniche (con micro-capitolato se necessario) delle prestazioni oggetto dell'affidamento;

f) Requisiti di ordine generale (art. 80 Codice contratti) ed i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 da far autodichiarare agli operatori economici invitati (es: attestazione iscrizione Camera di Commercio);

g) Eventuale garanzia definitiva, ex art. 103 nuovo Codice);

h) altri eventuali elementi ritenuti essenziali dal RUP rispetto al lavoro/servizio/fornitura di cui trattasi.

i) dati per la verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'operatore economico ed acquisizione della documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo le previsioni della L. 136/2010.

ARTICOLO 7 – Scelta degli operatori economici da invitare

1. Il Responsabile individua gli operatori economici da invitare alla procedura di valutazione, tenendo conto dei principi generali, di cui all'articolo 31, comma 1°, del nuovo Codice dei contratti pubblici, in particolare :

a) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a: Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP procedendo a ordine diretto, RDO, o manifestazione di interesse.

b) Per l'affidamento di lavori o l'acquisizione di beni e servizi non presenti sul mercato elettronico (risultante da dichiarazione del RUP) il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- Albo Fornitori/ditte e Professionisti se istituito, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi del codice:
- indagini di mercato

2. In aderenza al principio di rotazione, espressamente richiamato al comma 1°, dell'articolo 36 del nuovo Codice, gli operatori economici, precedentemente invitati per qualsivoglia oggetto o genere di prestazioni, non possono essere invitati alla successiva procedura, se non decorsi almeno 30 gg dal precedente invito.

3. E' comunque possibile invitare alla procedura esplorativa l'operatore economico uscente motivando la scelta con riferimento al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. (la soddisfazione può essere espressa con riferimento alla regolare esecuzione dei lavori, assenza di contestazione, rispetto della tempistica, convenienza dei prezzi praticati).

4. L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di: a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

b) esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione, l'Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari.

c) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

d) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

5. L'individuazione degli operatori da invitare deve essere formalizzata in un atto, sottratto all'accesso e secretato sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in aderenza all'articolo 53, comma 2°, lettera "b", del Codice. Su tale atto, il Responsabile deve espressamente autodichiarare, con separata sottoscrizione, l'assenza di eventuali propri conflitti di interesse, ai sensi dell'articolo 42 del nuovo Codice.

ARTICOLO 8 – Mercato elettronico

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture, comprese le prestazioni per servizi di architettura e ingegneria, per importi sotto il valore di 40.000 euro e superiori a 1.000 euro, è obbligatorio l'utilizzo prioritario degli strumenti elettronici

disponibili (ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm. ii.): mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni gestito da Consip Spa e strumenti telematici di negoziazione.

2. Tenendo conto delle peculiarità del mercato elettronico, il Responsabile deve comunque osservare le disposizioni del presente regolamento, compresa la preventiva dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in merito agli operatori da invitare.

ARTICOLO 9 – Pubblicità post gara

1. Effettuata la procedura comparativa e disposta l'aggiudicazione, il Responsabile, ai sensi dell'articolo 29, comma 1°, del nuovo Codice, deve pubblicare ed aggiornare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i seguenti dati:

- Tipologia e genere dell'affidamento;
- Operatori economici invitati;
- Numero delle offerte pervenute;
- Nominativo dell'operatore economico aggiudicatario;
- Importo dell'aggiudicazione.

2. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali eventualmente previsti.

ARTICOLO 10 – Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14°, del nuovo Codice, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto deve essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2. Non si applica il termine dilatorio dello stand-still di 35 giorni.

ARTICOLO 11 -Contabilità

1. Per i lavori di importo inferiore a € 40.000 per i quali si è proceduto ad affidamento diretto, vista la modesta entità dell'affidamento, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione sulla fattura di spesa il visto del Direttore dei lavori, che attesta la corrispondenza quantitativa e qualitativa del lavoro eseguito con quanto fatturato.

ARTICOLO 12 -risoluzione del contratto

1. Nel caso che gravi e ripetute inadempienze nell'espletamento del servizio, lavoro, fornitura affidati facciano ritenere che il medesimo servizio/lavoro/fornitura non possa essere utilmente condotto a termine o quando dette gravi e/o ripetute inadempienze nell'esecuzione della fornitura facciano venir meno l'utilità della prestazione, ovvero quando si verificano fatti o siano tenuti comportamenti da parte del fornitore di beni o servizi contrari alle regole di integrità, si procederà alla risoluzione del contratto.

2. La risoluzione per inadempimento, valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato, è presa determina del Responsabile del Procedimento, il quale potrà dar seguito alla richiesta dei danni eventualmente prodotti dall'inadempimento stesso.

ARTICOLO 13 -Tenuta della documentazione

L'art. 99, comma 4 del d.lgs. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti “documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione”. La norma prevede che esse “garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto”, disponendo che “la documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto”.

ARTICOLO 14 - somma urgenza

Per l'affidamento di lavori “in circostanze di somma urgenza” di cui all'art. 163 del codice. In via preliminare, si evidenzia che risultano abrogati con effetto immediato gli art. 175 e 176 del regolamento di esecuzione: tali norme, infatti, sono incluse nel titolo VIII, capo III del DPR 207/2010 che risulta abrogato per effetto dell'art. 217, comma 1, lett. u) n. 2 del nuovo codice. Ne consegue che non sussiste più la differenza tra lavori d'urgenza e lavori di somma urgenza: l'unica fattispecie è quella dei lavori affidati in circostanze di somma urgenza. La norma prevede che “il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo” può disporre l'immediata esecuzione dei lavori contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause e i lavori necessari per rimuoverlo, con il limite di € 200 mila. Il comma 2 prevede che l'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta.

Il comma 3 disciplina la determinazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate, stabilendo che esso è definito consensualmente con l'affidatario; laddove non si addivenga ad un preventivo accordo, la stazione appaltante “può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali” facendo riferimento ai prezzi desunti da prezziari ufficiali, ridotti del 20%; l'esecutore/fornitore ha facoltà di iscrivere riserva sul punto e, in assenza di riserva, i prezzi determinati dalla stazione appaltante si intendono definitivamente accettati.

Particolare attenzione deve essere prestata alla nuova disciplina del comma 4, che regola la procedura di approvazione della perizia e di copertura finanziaria della spesa: la norma dispone che il rup o il tecnico comunale entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori è tenuto a compilare una perizia giustificativa trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che “provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori”. La norma prevede che “qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'art. 191, comma 3 e 194, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 200, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni”. Pertanto, ferma restando la competenza della Giunta all'approvazione della perizia, laddove non sussista idoneo o sufficiente stanziamento di bilancio la Giunta entro 20 giorni dall'ordinazione deve sottoporre al consiglio comunale, che deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre, il riconoscimento della spesa secondo le modalità previste per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio “prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”.

Sull'interpretazione di tale norma si richiama la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale Liguria n. 31/2014, secondo cui “la norma, in sostanza, in assenza di adeguati stanziamenti a bilancio, rimette al Consiglio, organo sovrano in materia, la responsabilità di verificare la necessità della spesa ordinata per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e di approvare la relativa copertura finanziaria proposta dalla Giunta (utilizzando le risorse previste dall'art. 193, comma 3, e 194, comma 3, del TUEL)”. Nell'ipotesi in cui l'organo competente non approvi la perizia o non dia copertura finanziaria; nel previgente sistema trovava applicazione l'art. 176, comma 5; il nuovo comma 5 dell'art. 163 del codice dispone che in caso di mancata approvazione della perizia di somma urgenza i lavori vengano sospesi immediatamente e si proceda alla messa in sicurezza del cantiere e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte già realizzata.

ARTICOLO 15 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016), nonché le Linee-Guida od altri provvedimenti dell'ANAC.

ARTICOLO 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione del medesimo sul

sito istituzionale dell'ente.

2. Cesserà per parte o interamente in caso di Linee guida ANAC o aggiornamenti normativi del D.Lgs n. 50/2016 difformi al presente testo.